


Sentenza del Tar Lazio annulla il provvedimento del Cnf che doveva entrare in vigore il 30 giugno

Avvocati senza specializzazione Bocciato il regolamento del consiglio nazionale forense

DI DARIO FERRARA

No agli avvocati specializzati, almeno per ora: annullato il regolamento adottato il 24 settembre 2011 dal Consiglio nazionale forense che sarebbe dovuto entrare in vigore giovedì 30 giugno. Lo ha deciso il Tar Lazio con una sentenza pubblicata ieri dopo il ricorso pro-

posto da un gruppo di legali romani che imputano all'atto amministrativo del Cnf la «lesione della loro professionalità». Il fatto è che resta attualmente in vigore la norma dell'ordinamento dell'avvocatura che esclude l'applicazione alla professione forense di norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale» (anche se il divieto, ad esempio, cade nel progetto di riforma attualmente in discussione al Parlamento). Insomma, un semplice



regolamento non può derogare certo alla legge ordinaria: dovrà dunque provvedere il legislatore ordinario. Secondo i giudici capitolini il Cnf non è legittimato a intervenire sulla materia delle specializzazioni, cosa che si risolve in una vera e propria riforma della professione. Di più: il collegio non riesce a «comprendere da quale fonte normativa il Cnf

abbia derivato la potestà, esercitata con l'atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedente-

mente non contemplata dal vigente ordinamento - quella dell'avvocato specialista - che si aggiunge alle figure dell'avvocato iscritto all'albo e dell'avvocato iscritto al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori».

Contro il ricorso del gruppo di avvocati capitolini sono scese in campo come controinteressate alcune associazioni professionali chiamate sin dall'anno

accademico 2010-2011 a espletare il corso di durata biennale, per un minimo di duecento ore complessive di frequenza, propeedeutico all'esame di specialista presso il Cnf: si tratta di Agi, Aiaf, Siae, Uepi, Uincat, le sigle che riuniscono rispettivamente giuristavvisti, avvocati per la famiglia, amministrativisti, penalisti e tributaristi. I giudici capitolini rilevano un'assoluta carenza di attribuzione in capo al Cnf: il provvedimento è dichiarato nullo ex articolo 21-septies della legge 241/90, categoria di invalidità dell'atto amministrativo per la quale l'articolo 31, comma 4 del codice della giustizia amministrativa autorizza il collegio al rinvio d'ufficio. «Nella specie la doglianza accolta, seppur senza trovare precisa corrispondenza nelle conclusioni rassegnate in ricorso, ha lamentato la nullità dell'atto impugnato».

10 La sentenza si trova su www.italiainoggi.it/documenti